



REGOLAMENTO PER L'ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE E PER L'UTILIZZO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA COMUNALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 30/07/2018

INDICE: REGOLAMENTO PER L'ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE E PER L'UTILIZZO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA COMUNALI.

PARTE I	ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'ESTERNO E ALL'INTERNO DEL PALAZZO DEL COMUNE.....	Pag. 2
Art. 1	Disciplina dell'utilizzo delle bandiere.....	Pag. 2
Art. 2	Bandiera della Repubblica italiana e bandiera dell'Unione Europea.....	Pag. 2
Art. 3	Bandiere di Paesi stranieri.....	Pag. 2
Art. 4	Esposizione di bandiere in segno di lutto.....	Pag. 2
Art. 5	Esposizione delle bandiere all'interno dell'edificio del Comune.....	Pag. 2
Art. 6	Responsabile per la verifica dell'esposizione delle bandiere.....	Pag. 2
Art. 7	Norme di rinvio.....	Pag. 2
PARTE II	DISCIPLINA DELL'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA DEL COMUNE.....	Pag. 2
Art. 8	Oggetto.....	Pag. 2
Art. 9	Custodia del gonfalone.....	Pag. 3
Art. 10	Uso del gonfalone.....	Pag. 3
Art. 11	Utilizzo del gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'Ente.....	Pag. 3
Art. 12	Portagonfalone e collocazione del gonfalone.....	Pag. 3
Art. 13	Stemma del Comune.....	Pag. 4
Art. 14	Disposizioni finali.....	Pag. 4

PARTE I – ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL’ESTERNO E ALL’INTERNO DEL PALAZZO DEL COMUNE.

Art. 1 – Disciplina dell’utilizzo delle bandiere

Il presente regolamento disciplina l’uso delle bandiere all’esterno e all’interno del palazzo comunale.

Art. 2 – Bandiera della Repubblica italiana e bandiera dell’Unione Europea

Il Sindaco dispone che l’esposizione delle bandiere della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea all’esterno del Municipio sia continuativa, ovvero solo per le ricorrenze e le occasioni comandate e previste dalla normativa di riferimento.

L’esposizione delle bandiere deve sempre osservare la prioritaria dignità della bandiera nazionale rispetto alle altre bandiere.

Art. 3 – Bandiere di Paesi stranieri

Il Sindaco può disporre l’esposizione di bandiere di Paesi stranieri, all’esterno e all’interno delle sedi pubbliche, solo in occasione di convegni, incontri e manifestazioni internazionali o di visite ufficiali di personalità straniere.

Art. 4 – Esposizione di bandiere in segno di lutto

In segno di lutto, le bandiere verranno esposte a mezz’asta.

Nella circostanza, all’estremità superiore dell’inferitura, saranno collocate due strisce di velo o di nastro nero.

Art. 5 – Esposizione delle bandiere all’interno dell’edificio del Comune.

La bandiera della Repubblica Italiana e quella dell’Unione Europea possono essere esposte all’interno dell’Ufficio del Sindaco o nella sala consiliare, su aste a terra in prossimità della scrivania del Sindaco e all’interno della sala consiliare, alla destra del tavolo della Presidenza.

La bandiera Nazionale prende il posto d’onore, come previsto dall’art. 6 del D.P.R. 121/2000.

Art. 6 – Responsabile per la verifica dell’esposizione delle bandiere.

L’Amministrazione comunale, con provvedimento del Responsabile dell’Area Servizi Generali, individua il responsabile della verifica della corretta esposizione delle bandiere all’esterno ed all’interno del Comune.

Art. 7 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

PARTE II – DISCIPLINA DELL’USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA DEL COMUNE.

Art. 8 – Oggetto

La seconda parte del presente regolamento, disciplina la presenza del gonfalone municipale in

occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti che, assumendo significato di adesione e solidarietà dell'intera comunità, richiedono la partecipazione dell'Amministrazione comunale, nonché l'uso dello stemma del Comune.

Art. 9 – Custodia del gonfalone

Presso la residenza comunale ci sono due esemplari di gonfalone.

- il primo è posizionato nell'aula consiliare del palazzo comunale.
- Il secondo è collocato stabilmente nell'Ufficio del Sindaco.

Art. 10 – Uso del gonfalone

Il gonfalone è costituito da un drappo rettangolare, suddiviso verticalmente in due bande di colore bianco, a sinistra, e rosso, a destra, recante al centro lo stemma del Comune.

Il gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione comunale, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.

Le manifestazioni patriottiche promosse dalle Associazioni combattentistiche e partigiane in occasione delle suddette manifestazioni sono assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale del Comune.

La partecipazione del gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di Amministratori e di Consiglieri comunali deceduti durante la permanenza in carica e, su decisione del Sindaco, in caso di decesso di ex Sindaci, Assessori ed altre personalità che nell'ambito del territorio del Comune si sono particolarmente distinte per meriti culturali, morali e civili.

Art. 11 – Utilizzo del gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'Ente.

Il Sindaco può disporre l'uso e l'esposizione del gonfalone in occasione di manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Comitati e altri soggetti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività, previa valutazione del valore morale della presenza del gonfalone e del carattere civile ed etico dell'iniziativa, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

Analogamente, l'Amministrazione comunale può prevedere la partecipazione del proprio gonfalone a manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio comunale.

Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza. Se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è riservato a queste ultime.

Art. 12 – Portagonfalone e collocazione del gonfalone.

Il gonfalone dovrà essere portato dal personale della polizia municipale in uniforme e, in caso di necessità, potrà essere retto da altro personale su disposizione del Sindaco o da chi lo sostituisce.

La partecipazione del gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro amministratore del Comune da lui delegato, munito di fascia tricolore.

Nelle cerimonie civili e patriottiche il gonfalone deve essere collocato in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare. Nel caso in cui alla cerimonia presenzino il gonfalone della Regione o della Provincia, questi devono avere il posto d'onore a fianco del gonfalone del Comune.

Art. 13 – Stemma del Comune

Lo stemma del Comune raffigura un cavallo argentato, su sfondo rosso, di fianco, rivolto a sinistra, con gli zoccoli, di cui l'anteriore sinistro sollevato, in poca acqua colore azzurro, il tutto in scudo di forma sannitico moderno.

Sovrasta lo scudo la corona di Comune.

Incorniciano lo scudo due fronde, di alloro a sinistra e di quercia a destra, legate tra di loro alla base.

Sotto le fronde è posto un nastro azzurro recante, in argento, la scritta "Ingredior rhoebus cyllaros egredior".

Lo stemma del Comune viene riprodotto a cura degli organi comunali:

- sulla carta e sugli atti d'ufficio;
- sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
- sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, compartecipate o patrocinate dal Comune, in quest'ultimo caso indicando la dicitura "con la partecipazione/collaborazione del Comune di Bagnacavallo" o "con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo" o similari;
- sulle pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dal Comune, in quest'ultimo caso indicando la dicitura "con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo";
- sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza;
- sul sito internet del Comune;
- su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.

L'uso dello stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione comunale, quando se ne ravvisi l'opportunità e la convenienza al fine di valorizzare le iniziative e le attività svolte dai cittadini in forma singola e/o associativa, per iniziative di pubblico interesse.

Chi ne fosse autorizzato deve, a richiesta del Comune, dimostrare di farne buon uso e rispettare le prescrizioni in merito al corretto posizionamento dello stesso e quanto altro indicato nel provvedimento di autorizzazione, fermo restando il divieto di qualsiasi tipo di modifica.

L'uso improprio o indecoroso dello stemma, o quando dall'uso stesso sia arrecato danno, nocumento o disonore per il Comune di Bagnacavallo comporterà l'immediata revoca dell'autorizzazione all'uso.

L'uso dello stemma del Comune per contraddistinguere cose od attività private in modo da ingenerare la convinzione nel pubblico che si tratti di cose o attività del Comune sarà punito a norma di legge.

Art. 14 – Disposizioni finali

Le disposizioni di cui al presente regolamento abrogano e sostituiscono tutte le precedenti in vigore presso questo Ente con esse contrastanti, anche se inserite in atti o regolamenti diversi da quelli richiamati negli articoli precedenti e non espressamente indicati.

Il presente regolamento organizzativo entra in vigore alla scadenza del 15° giorno di pubblicazione della delibera di approvazione.